



**Repubblica Italiana**

In nome del Popolo Italiano

**Tribunale Ordinario di Roma**

Sezione Seconda Civile

Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'esito dell'udienza del 2 maggio 2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause civili riunite di primo grado, rispettivamente iscritte al n. 2422 ed al n. 2434 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, aventi ad oggetto "opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 6 d. Lgs. n.150/2011", e vertenti

tra

\_\_\_\_\_ , elettivamente domiciliato in Roma via \_\_\_\_\_ , presso e nello studio dell'Avv. \_\_\_\_\_ he lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. \_\_\_\_\_ , per procura su foglio separato allegato alla busta *eml* con cui depositato il ricorso introduttivo

Attore opponente (causa n°2422/2021 r.g.)

nonché

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma Largo Giuseppe Toniolo n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Umberto Morera, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta *eml* con cui depositato il ricorso introduttivo

Attore opponente (causa n°2434/2021 r.g.)

e

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso, in entrambi i giudizi, dagli Avv. Francesco Capozza, Sara Mocavini e Giuseppe Miceli, nonché con costoro elettivamente domiciliato presso i propri uffici in Roma via XX Settembre n. 97

convenuto opposto, in entrambi i giudizi

**Fatto e Diritto**

1. Vengono alla decisione del tribunale le opposizioni distintamente proposte, ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, dalla Banca Monte dei Paschi di

Siena e dal sig. \_\_\_\_\_, avverso il decreto-ingiunzione n. 402372/A, emesso in data 12 novembre 2020, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha irrogato, a carico del sig. C \_\_\_\_\_ qualità di responsabile di filiale tenuto alla segnalazione, la sanzione di € 19.350,00, da pagarsi in solido con la Banca MPS, imputando la:

“violazione dell'art. 41 d. lgs. n.231/2007 per non avere segnalato operazioni finanziarie sospette poste in essere nel periodo 11/12/2015 - 20/04/2017, per un importo complessivo pari ad € 193.500”.

1.2 In particolare, entrambi le parti opponenti hanno eccepito:

(i) la nullità del decreto sanzionatorio per la tardiva contestazione dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 14, comma 2 l. n.689/1981, avendo l'UIF inviato il Verbale di Contestazione (a mezzo posta) in data 27 novembre 2018, dopo avere concluso l'ispezione *in loco* in data 30 maggio 2018, ed avere acquisito in data 9 luglio 2018 tutti gli elementi informativi relativi all'illecito contestato, a seguito della apposita comunicazione richiesta alla Banca;

(ii) l'insussistenza dell'illecito contestato, in assenza di effettivi elementi di anomalia idonei a fare insorgere l'obbligo di segnalazione;

(iii) in via subordinata, l'erronea quantificazione della sanzione irrogata, in assenza delle condizioni per ritenerla *qualificata* da *gravità, reiterazione, sistematicità*, nonché per omessa applicazione del principio del *favor rei* e dei criteri di quantificazione indicati dall'art. 67 d.lgs. n. 231/2007.

1.3 Il Ministero, costituitosi in giudizio a mezzo di suo funzionario e dirigente, ha confutato le ragioni delle due opposizioni, chiedendone il rigetto, con la conferma dell'ingiunzione opposta.

1.4 La causa, istruita mediante la documentazione offerta dalle parti, è pervenuta all'udienza del 2 maggio 2025, erroneamente fissata per la “*precisazione delle conclusioni*”, in realtà per la discussione della lite, ex art. 6, d.lgs. n. 150/2011 nonché art. 429 c.p.c.; all'esito del deposito delle note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., il tribunale ha emesso la presente sentenza.

2. Le opposizioni rispettivamente proposte dal sig. \_\_\_\_\_ sanzionato quale direttore della filiale di Roma Ag. 50 della MPS, e dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, avverso il medesimo decreto ingiunzione (n. 402372/A, in data 12 novembre 2020) sono fondate e vanno quindi accolte, per quanto di seguito considerato.

2.1 È in particolare fondata, ed assorbente di ogni ulteriore considerazione, l'eccezione di decadenza (ovvero di estinzione della sanzione) articolata, da entrambe le difese oppONENTI, nei rispettivi ricorsi in opposizione.

Difatti:

- al sig. \_\_\_\_\_ viene contestata l'omessa segnalazione delle operazioni sospette rilevate sul conto corrente acceso, dal sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ presso la filiale 50 di Roma della Banca Monte dei Paschi Siena;

- in particolare, secondo quanto rilevato dall'Ufficio di Informazione Finanziaria, tra il giorno 11 dicembre 2015 e il 20 aprile 2017 il conto corrente in questione riceveva numerosi bonifici, per il complessivo importo di € 193.500,00, operati su conto estero con causali generiche, e tale provvista veniva, a sua volta, bonificata in favore di altro conto intestato allo stesso \_\_\_\_\_ in Lussemburgo, ovvero in favore di un nominativo russo sconosciuto alla Banca, con causali legate a non meglio precisate restituzioni di prestiti (v. il decreto sanzionatorio all. 1 ai ricorsi in opposizione).

Considerando che il sig. \_\_\_\_\_ risultava profilato come consumatore, l'Unità di Informazione Finanziaria ha ritenuto che tali movimentazioni bancarie fossero connotate dall'indicatore di anomalia n. 6.6 del Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 (*"affluissi dall'estero, con operazioni frequenti o di importo significativo, su rapporti incardinati in Italia che risultano intestati a società partecipate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero che non presentano una movimentazione tipica di un'attività commerciale o d'impresa e sono seguiti da prelievi in contanti o da trasferimenti nei medesimi Paesi"*).

2.2 Tale l'illecito amministrativo contestato, è documentato in atti che:

(a) la Banca forniva all'Unità di Informazione Finanziaria il nominativo del direttore di filiale *pro tempore*, e tutte le informazioni richieste quanto ai rapporti in essere con il sig. \_\_\_\_\_ / presso la Filiale di Roma Ag. 50, di cui responsabile il sig. \_\_\_\_\_, con missiva del 9 luglio 2018 (v. doc. 2, all. D, a corredo del ricorso introduttivo della Banca);

(b) precedentemente, all'esito dell'ispezione tenutasi in loco fino al 30 maggio 2018, la Banca aveva segnalato, con prot.

UF20180000000488904 del 15 giugno 2018, gli stessi bonifici transitati sul conto corrente del sig. \_\_\_\_\_ (v. all. 2 al ricorso introduttivo della Banca);

(c) il Ministero abbia sì ricevuto, in data 28 agosto 2018, un "supplemento istruttorio" (v. all. 2 alla comparsa di costituzione del MEF): ma tale supplemento risulta inerente a tutt'altre posizioni, essendo relativo al rapporto acceso da tale \_\_\_\_\_ IA presso altra Agenzia MPS (Filiale di Firenze agenzia 20), dunque ad operazioni e correlativi illeciti amministrativi che nulla hanno a che vedere con quelli contestati all'odierno attore.

A tale ultimo proposito - è il caso di aggiungere - la difesa del MEF non ha saputo indicare quale sia la effettiva correlazione con gli accertamenti operati a carico dell'Agenzia 50 Filiale di Roma - MPS, ed in particolare inerenti al conto intestato al correntista \_\_\_\_\_, e quelli operati a carico dell'Agenzia 20 Filiale di Firenze - MPS, nonché inerenti alla correntista \_\_\_\_\_ a.

Più in generale, il tribunale non può omettere di rilevare la quantomai generica difesa che, *sul punto*, il Ministero ha svolto nella sua memoria di costituzione, da cui non è dato evincere quali notizie ed elementi di conoscenza, inerenti alla posizione del correntista \_\_\_\_\_ e quindi relative alle operazioni che sono motivo del contendere, sarebbero state acquisite il 28 agosto 2018.

In breve, all'esito dell'ispezione tenutasi, *in loco*, fino al 30 maggio 2018, e della segnalazione infine pervenuta dalla Banca in data 15 giugno 2018, è documentato in atti che l'Autorità abbia acquisito, in data 9 luglio 2018, le uniche informazioni ancora mancanti quanto alle operazioni sospette per cui è causa, non avendosi (in ogni caso) prova alcuna di ulteriori informazioni acquisite successivamente, quanto al rapporto controverso; ragione per cui, la contestazione levata alle odierne parti oppponenti, con missiva raccomandata spedita il 27 novembre 2018 (v. all. 4 alla comparsa di costituzione del MEF), risulta palesemente tardiva, con quanto conseguitone agli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981.

È appena il caso di evidenziare che le conclusioni cui pervenuto il tribunale sono confortate dalle uniformi indicazioni della giurisprudenza nomofilattica, secondo la quale "in tema di sanzioni amministrative, e nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata, il termine entro il quale la P.A. ha l'onere di

*contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. Sulla individuazione di tale momento, che è rimessa al giudice del merito, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa p.a., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il "dies a quo" di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione" (Cass. n. 5467 del 29/02/2008).*

Conclusivamente, in accoglimento dell'eccezione preliminare testé esaminata, deve predicarsi la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione (di pagamento della sanzione) che è oggetto del contendere, con la conseguente declaratoria di nullità del provvedimento-ingiunzione opposto.

3. Si provvede come a seguire, e le ragioni della decisione rendono ovviamente superfluo l'esame delle ulteriori questioni discusse in giudizio; le spese delle liti separatamente introdotte dagli opposenti, ai danni dell'Amministrazione, seguono la soccombenza.

#### Per Questi Motivi

Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite di primo grado, indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:

1) accoglie l'opposizione di \_\_\_\_\_ della Banca Monte dei Paschi di Siena, e per l'effetto:

- accerta e dichiara la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione irrogata con decreto ingiunzione n. 402372/A del 12 novembre 2020;

- dichiara la nullità del decreto-ingiunzione n. 402372/A del 12 novembre 2020;

2) condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi tariffari (valore: € 19.350,00), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, quanto al sig. \_\_\_\_\_, ed in € 264,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi tariffari (liquidati come sopra) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, quanto alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

Roma, 3 maggio 2025

il Giudice  
Alessandra Imposimato

